

Rep. 3/2021

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CISLAGO

(Provincia di Varese)

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE

DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DI

CISLAGO - ANNI 2021 – 2026 - CIG: 84955849B1

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTIQUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 16.00, in Cislago e nella Casa Comunale, avanti a me Avv. Giovanni Antonio Cotrupi, Segretario Generale del Comune in epigrafe, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art.97 comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sono comparsi i sigg.ri:

- Lastraioli Marina, nata a Vinci (FI) il giorno 06/04/1967, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, nominato con Decreto Sindacale n. 51 del 18/05/2020, la quale agisce per conto del Comune di Cislago – Partita IVA 00308220128, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche “Comune”;

- Nardocci Marco, nato a Carbognano (VT) il giorno 24/04/1970, Legale Rappresentante della ditta MAGIF SERVIZI SRL con sede legale a Carbognano (VT) in Via Fioravante Martinelli n.10 - Partita IVA 01257860567, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche “Concessionario”;

I comparenti, della cui identità personale e rappresentanza io Segretario

	Generale sono certo, mi chiedono di rogare il seguente atto:	
	PREMESSO CHE:	
	- il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art.	
	32, comma 14, del D.LGS 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.	
	A) con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 210 del	
	30/10/2020 esecutiva, si è proceduto:	
	- ad approvare gli elaborati predisposti dal Servizio Tecnico Comunale per	
	l'appalto della Concessione del servizio di gestione degli impianti di	
	illuminazione votiva dei cimiteri del Comune di Cislago, ivi compresa la	
	manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione votiva,	
	la fornitura di energia elettrica, la riscossione dei canoni annui e di	
	allacciamento delle utenze, per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025 per	
	l'importo complessivo di € 111.683,00 (importo anno € 22.336,60	
	moltiplicato per 5 anni) , oltre IVA 22%;	
	- ad indire una gara con procedura negoziata senza pubblicazione di bando di	
	gara ai sensi degli artt. 36, comma 2 lettera b), e 63 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,	
	con invito rivolto a tutti gli operatori economici che hanno manifestato	
	interesse a partecipare alla procedura, con il criterio dell'offerta di maggior	
	rialzo sul canone posto a base di gara di € 4.400,00, avvalendosi di SINTEL	
	(Sistema Intermediazione Telematica) sul sito internet di ARIA S.p.A. -	
	Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisiti di Regione Lombardia;	
	B) che a seguito dell'esperimento della suddetta gara, con determinazione del	
	Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cislago n. 6 del 18/01/2021	
	la gara sopra citata è stata aggiudicata alla società MAGIF SERVIZI Srl, che	
	ha offerto un rialzo del 207,652%	
	Pagina 2 di 23	

	(duecentosettevirgolaseicentocinquantaduepercento) sull'importo del	
	corrispettivo di concessione annuo posto a base di gara di € 4.400,00, come	
	risulta dal Report della procedura Sintel, depositato agli atti del Servizio	
	Tecnico unitamente al fascicolo telematico relativo alla procedura di gara;	
	- con la suddetta determinazione n. 6 del 18/01/2021 è stato stabilito che la	
	Concessione di che trattasi decorrerà dal 01/03/2021 e terminerà il	
	28/02/2026;	
	- le verifiche effettuate dal R.U.P. in ordine alle dichiarazioni rese dal	
	Concessionario in sede di gara hanno dato esito positivo in quanto è stata	
	riscontrata la veridicità di quanto dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.	
	In particolare, sono state eseguite le verifiche di Legge sui requisiti	
	dell'aggiudicatario depositate agli atti del Servizio Tecnico del medesimo	
	Comune, di seguito elencate:	
	<ul style="list-style-type: none"> • “Esito verifica regolarità fiscale” in data 07/12/2020; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • “Certificato del Casellario Giudiziale” per i rappresentanti legali, in data 	
	04/12/2020;	
	<ul style="list-style-type: none"> • “Certificato Tribunale fallimentare” la verifica viene effettuata sulla base 	
	del certificato della C.C.I.A.A., già in nostro possesso datato 13/01/2021,	
	dal quale risulta che “ai sensi della normativa vigente in materia, nel	
	Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, NON	
	RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa”;	
	<ul style="list-style-type: none"> • “Certificato Casellario ANAC” in data 13/01/2021; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione Banca Dati Nazionale Antimafia in data 07/01/2021 	
	relativa alla non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto	
	di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2001;	
		Pagina 3 di 23

	- il Concessionario ha prodotto:	
	✓ la garanzia definitiva nei modi e nelle forme prescritti dall'art. 103 del	
	D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;	
	✓ copia della polizza assicurativa di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale	
	d'Appalto;	
	✓ copia del Documento di Valutazione dei rischi del Concessionario di cui	
	agli articoli 28 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.,	
	✓ copia del D.U.V.R.I. di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.	
	predisposto dal Comune di Cislago sottoscritto dal legale rappresentante	
	della società sig. Nardocci Marco;	
	- il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il geom. Fabio Franchi;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:	
	Art.1) - Premesse	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Art.2) - Oggetto del contratto	
	Il Comune di Cislago, come sopra rappresentato, affida al Concessionario che,	
	come sopra rappresentato, accetta senza riserva la Concessione del servizio di	
	servizio di gestione degli impianti di illuminazione votiva dei cimiteri del	
	Comune di Cislago, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria	
	degli impianti di illuminazione votiva, la fornitura di energia elettrica, la	
	riscossione dei canoni annui e di allacciamento delle utenze, sotto	
	l'osservanza piena, assoluta e inderogabile delle norme, condizioni, patti,	
	obblighi e modalità, obbligandosi ad eseguire i servizi a perfetta regola	
	dell'arte, il tutto come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto	
	Pagina 4 di 23	

	(nel proseguo per brevità “Capitolato”) posto a base di gara, approvato con	
	determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n 210 del 30/10/2020,	
	che si allega al presente atto.	
	Il Servizio è esercitato dal Concessionario nei cimiteri del Comune di Cislago	
	con diritto di esclusiva. A tale scopo gli impianti e le dotazioni necessarie per	
	l’espletamento del Servizio sono concessi in uso dal Comune al	
	Concessionario per tutto il periodo di validità del Contratto.	
	Nel corso della durata dell’affidamento il Concessionario sarà tenuto ad	
	eseguire le opere indicate nel Capitolato speciale d'appalto e nell’offerta di	
	gara.	
	Il Concessionario eroga il Servizio secondo termini, condizioni e modalità	
	indicate nel Contratto e nei suoi allegati, oltreché nella più completa	
	osservanza dei principi che regolano la parità di trattamento degli utenti e	
	nella più assoluta trasparenza, nonché sotto il controllo e la vigilanza del	
	Comune.	
	La gestione del Servizio sarà effettuata dal Concessionario in piena autonomia	
	organizzativa ed a completo rischio d’impresa, comunque nell’ambito di	
	quanto stabilito nel Contratto.	
	Il Servizio ha natura di servizio pubblico, deve avere carattere di regolarità,	
	continuità ed economicità ed è svolto dal Concessionario alle condizioni	
	previste dal Contratto e dal Capitolato, in conformità agli indirizzi del	
	Comune, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle	
	disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei regolamenti, delle	
	direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle	
	norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali	
	Pagina 5 di 23	

	competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento	
	nell'ordinamento italiano.	
	Art. 3) - Durata	
	La durata della concessione del servizio di illuminazione votiva è di anni 5	
	(cinque) decorrenti dal 01/03/2021 e scadenti il 28/02/2026.	
	Il Contratto non è rinnovabile. Il Contratto cesserà di avere efficacia alla	
	scadenza del termine stabilito senza necessità di preventiva disdetta da parte	
	del Comune.	
	Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un anno alle stesse	
	condizioni economiche e contrattuali nelle more dell'espletamento della	
	procedura di gara.	
	Il Concessionario è in ogni caso impegnato a garantire, dopo la scadenza del	
	Contratto, la continuità del Servizio, limitatamente all'ordinaria	
	amministrazione e fino all'affidamento dello stesso ad altro Concessionario da	
	parte del Comune nel rispetto della normativa in materia di servizi pubblici	
	locali di tempo in tempo vigente.	
	Art. 4) Ammontare del contratto – Canone - Corrispettivi	
	Il valore della concessione è stimato in euro 111.683,00 (diconsi euro	
	centoundicimilaseicentottantatre/00), oltre IVA.	
	Quale corrispettivo di concessione, il Concessionario corrisponderà al	
	Comune, per tutta la durata della Concessione, un canone annuo pari a €	
	13.536,65 (tredicimilacinquecentotrentasei/65), oltre IVA 22%, risultante	
	dall'offerta presentata in sede di gara.	
	Il corrispettivo verrà aggiornato contestualmente ad ogni aggiornamento	
	tariffario applicando la stessa aliquota percentuale d'aumento che verrà	
	Pagina 6 di 23	

	stabilita per il canone di abbonamento.	
	Il corrispettivo riconosciuto al Concessionario in considerazione delle	
	prestazioni poste contrattualmente a proprio carico, per tutto il periodo di	
	affidamento, è unicamente rappresentato dai proventi derivanti dalla gestione	
	del Servizio stesso, percepiti dal Concessionario e applicati nei confronti	
	dell'utenza, di seguito indicati:	
	- contributo una tantum per il primo allacciamento: € 15,00 + IVA;	
	- canone di abbonamento annuo, comprensivo del diritto fisso di esazione:	
	€ 14,20 + IVA, escluso rimborso spese affrancatura;	
	- lampade occasionali per speciali ricorrenze e periodi di tempo definiti: €	
	0,52 al giorno + IVA (compresa installazione, disinstallazione, consumo	
	di energia elettrica).	
	Per quanto sopra indicato, resta espressamente inteso fra le Parti che il	
	Concessionario non potrà pretendere alcun compenso dal Comune in ragione	
	della prestazione del Servizio.	
	È riconosciuto al Concessionario il diritto di chiedere al Comune, entro il 30	
	aprile di ogni anno, a partire dal secondo anno di concessione, l'adeguamento	
	ISTAT dei corrispettivi di abbonamento, sulla base della variazione	
	dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e	
	impiegati avvenuta nell'anno precedente (indice FOI). Il Comune, verificata	
	la legittimità della richiesta, ne autorizzerà l'aumento con determinazione del	
	Responsabile del Servizio Tecnico.	
	Art. 5) – Caratteristiche della Concessione	
	La concessione dovrà comprendere le attività previste e meglio specificate	
	agli articoli nel Capitolato Speciale d'Appalto, che riguardano sinteticamente:	
	Pagina 7 di 23	

	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione del servizio: gestione dell'impianto di illuminazione votiva, fornitura dell'energia elettrica e nuovi allacciamenti a tutte le utenze che ne facciano richiesta, gestione dei rapporti amministrativi e contrattuali con gli utenti e riscossione degli abbonamenti annuali, aggiornamento costante del registro delle utenze. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione e messa a norma degli impianti di illuminazione votiva: manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'impianto di illuminazione votiva, sostituzioni di lampadine non più funzionanti, riparazione degli impianti manomessi nel corso di inumazioni, esumazioni, estumulazioni o lavori eseguiti per conto del Comune, messa a norma degli impianti (qualora necessaria). 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fornitura di energia elettrica: fornitura dell'energia elettrica necessaria all'alimentazione degli impianti di illuminazione votiva, esistenti e futuri, nonché tutte le altre spese ad essa connesse. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ulteriori interventi obbligatori: manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica all'interno dei cimiteri, aggiornamento dei registri delle utenze (esistente e nuovo) inerenti l'illuminazione dei cimiteri di Cislago. 	
	Gli obblighi indicati al precedente comma 1 e meglio esplicitati nel capitolato speciale d'appalto hanno validità per l'intera durata della concessione.	
	Art. 6) – Consegna del Servizio	
	Con la sottoscrizione del Contratto, il Comune consegna al Concessionario gli impianti e le dotazioni funzionali alla gestione del Servizio e ciò per tutta la durata del Contratto.	
	Nel corso della gestione del Servizio, il Concessionario è tenuto a curare	
	Pagina 8 di 23	

	l'aggiornamento dello Stato di Consistenza, nel rispetto di quanto stabilito dal	
	Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Le Parti convengono espressamente che alla naturale scadenza	
	dell'affidamento - coincidente con la scadenza del Contratto - gli impianti e le	
	altre dotazioni patrimoniali di proprietà del Comune concesse in uso al	
	Concessionario rientrano gratuitamente nella piena disponibilità del	
	medesimo Comune in perfetto stato di efficienza e di conservazione, salvo il	
	normale deperimento dovuto all'uso.	
	Saranno, pertanto, restituiti o trasferiti gratuitamente al Comune alla scadenza	
	del Contratto:	
	• tutti gli impianti ancora in esercizio costituenti l'impianto di illuminazione	
	votiva di proprietà del Comune e dati in uso al Concessionario all'inizio	
	dell'affidamento;	
	• tutti gli impianti, o parte di impianti, ammortizzati nel periodo di	
	affidamento secondo quanto stabilito al precedente comma o realizzati con	
	contributi pubblici;	
	• tutte le opere relative ai nuovi allacciamenti pagate integralmente dai	
	richiedenti.	
	Allo scadere della Concessione, gli impianti nuovi realizzati in occasione di	
	ampliamenti passeranno in proprietà al Comune, senza alcun tipo di	
	indennizzo. Al fine di garantire l'ammortamento degli investimenti eseguiti si	
	stabilisce come congruo un periodo di 10 anni. Se, alla scadenza della	
	Concessione, l'intero capitale investito non fosse interamente ammortizzato il	
	medesimo importo sarà quantificato e corrisposto dal nuovo concessionario.	
	Art. 7) – Revisione dei prezzi	
	Pagina 9 di 23	

	La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 6.9 del Capitolato.	
	È riconosciuto al Concessionario il diritto di chiedere al Comune, entro il 30	
	aprile di ogni anno, a partire dal secondo anno di concessione, l'adeguamento	
	ISTAT dei corrispettivi di abbonamento, sulla base della variazione	
	dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e	
	impiegati avvenuta nell'anno precedente (indice FOI). Il Comune, verificata	
	la legittimità della richiesta, ne autorizzerà l'aumento con determinazione del	
	Responsabile del Servizio.	
	Art. 8) - Controlli	
	Ai fini della verifica dell'adempimento alle obbligazioni contrattuali e del	
	rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del Servizio, il	
	Concessionario riconosce al Comune il diritto di effettuare controlli in	
	qualsiasi momento in ordine a tutte le articolazioni dei servizi svolti: qualità,	
	puntualità, accuratezza, regolarità, manutenzione.	
	In caso siano riscontrati inadempimenti, si procederà come previsto dagli artt.	
	19 e 20 del Capitolato speciale d'appalto.	
	A richiesta del Comune Concedente, la Concessionaria dovrà presentarsi,	
	senza compenso, a tutti i controlli sul servizio. È inoltre facoltà del Comune	
	chiedere documenti inerenti il personale impiegato nel servizio affidato, e di	
	effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per la verifica del rispetto degli	
	impegni assunti e del regolare svolgimento dei servizi.	
	Art. 9) - Fornitura dell'energia elettrica	
	Con l'assunzione del servizio, il Concessionario deve provvedere nel più	
	breve tempo possibile alla volturazione a proprio carico dei contatori	
	dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto del contratto.	
	Pagina 10 di 23	

	Art. 10) - Riconsegna degli impianti	
	Al termine del periodo contrattuale, tutte le apparecchiature e gli impianti,	
	compresi i loro accessori e manufatti che li contengono dovranno essere	
	riconsegnati dal Concessionario al Comune concedente in perfetta efficienza e	
	rispondenza alle norme e nello stato di fatto, di manutenzione e di funzionalità	
	in cui si trovano, salvo il normale deperimento d'uso.	
	Art.11) – Penali	
	Per l'applicazione delle penali e le ipotesi di risoluzione del contratto si fa	
	richiamo agli articoli 19 e 20 del Capitolato.	
	Art.12) – Cauzione definitiva	
	1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli	
	atti da questo richiamati, il Concessionario presta apposita garanzia	
	fideiussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell’art. 103, comma 1, D. Lgs.	
	150/2016 e s.m.i. mediante: polizza n. 1/39265/96/178802140 in data	
	26/01/2021 rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni Spa (iscritta all’Albo	
	IVASS al n. 1.00006) agenzia di Roma per l'importo di Euro 5.584,15 (euro	
	cinquemilacinquecentottantaquattro/15) pari al 5,00% (cinqueper cento)	
	dell'importo del presente contratto. La predetta percentuale tiene conto della	
	riduzione del 50% in quanto l’Appaltatore è in possesso della certificazione di	
	qualità ISO 9001:2015.	
	Art. 13) – Polizza assicurativa	
	Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Concessionario	
	ha stipulato polizza assicurativa n. 1/39265/61/178818927 rilasciata dalla	
	società UNIPOLSAI Assicurazioni Spa (iscritta all’Albo IVASS al n.	
	1.00006), scadente il 15/04/2021, con indicazione della responsabilità civile	
		Pagina 11 di 23

	verso terzi per un massimale di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per i danni	
	causati a terzi nell'erogazione del servizio.	
	La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna degli impianti e cessa	
	alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione.	
	Il Concessionario ha trasmesso, inoltre, dichiarazione in data 04/12/2020 (ns.	
	prot. n. 1342 del 29/01/2021) con la quale si impegna a rinnovare la polizza	
	assicurativa che tiene indenne il Comune di Cislago da tutti i rischi derivanti	
	dallo svolgimento del servizio di illuminazione votiva per tutta la durata della	
	convenzione e a trasmettere la stessa almeno 10 giorni prima della data di	
	scadenza.	
	Art.14) – Cessione del contratto e subappalto	
	E' vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, senza il consenso	
	dal Comune, che potrà concederlo o negarlo senza obbligo di motivazione.	
	Il subappalto è ammesso con le modalità di cui all'art. 174 del D. Lgs.	
	n.50/2016, per le parti del contratto indicate in sede di offerta.	
	Art.18) – Controversie	
	In caso di insorgenza di controversie relative al contratto in oggetto, è esclusa	
	la competenza arbitrale e la risoluzione delle controversie è demandata al	
	Tribunale competente. Il Tribunale competente sarà quello di Busto Arsizio.	
	Art.19) – Cessazione, revoca d'ufficio e risoluzione per inadempimento	
	Fermo restando quanto previsto dall'art. 176 del D. Lgs. n.50/2016, il	
	contratto di concessione stipulato con il Concessionario potrà essere risolto di	
	diritto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi al	
	Concessionario mediante pec, nei seguenti casi:	
	a) interruzione del servizio protratto, senza giustificato motivo, per 20 giorni	
	Pagina 12 di 23	

	nell'arco dell'intera durata contrattuale, ovvero di 2 giorni consecutivi;	
	b) ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in	
	materia di sicurezza degli impianti;	
	c) gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità	
	del servizio;	
	d) cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione in altre imprese che	
	non risultino in possesso dei requisiti di ordine generale, economico-	
	finanziario e tecnico professionale previsti in sede di gara;	
	e) qualora venga accertata la perdita da parte del Concessionario dei requisiti	
	necessari per l'esecuzione del servizio;	
	f) in tutti i casi di risoluzione espressa previsti dalla normativa applicabile al	
	presente contratto;	
	g) nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo da parte	
	del Concessionario, nell'esecuzione del presente servizio, si applica quanto	
	previsto dall'art. 176 del D. Lgs. n.50/2016. A titolo esemplificativo e non	
	esaustivo si considera come grave inadempimento:	
	• il mancato rispetto o violazione reiterata degli obblighi derivanti dal	
	capitolato;	
	• il mancato rispetto degli obblighi in materia di subappalto;	
	• la mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa,	
	entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del	
	Comune di reintegrazione;	
	• l'applicazione delle penali per un importo pari o superiore al 10% del valore	
	del canone di gestione e/o fornitura energetica;	
	• il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, di risarcimento danni da	
		Pagina 13 di 23

	esecuzione e danni a terzi.	
	Resta in ogni caso salvo il diritto del Concedente di pretendere il risarcimento	
	di tutti i danni derivati dalla risoluzione del contratto.	
	Nei predetti casi e in ogni altra ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto	
	per inadempimento del Concessionario, si applicano le condizioni di subentro	
	ai sensi dell'art. 176 comma 8 e 9 del D. Lgs. n.50/2016.	
	Il Comune si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale del contratto	
	ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile con preavviso scritto di 60 giorni e	
	nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 176 comma 4, 5 e 5-bis del D. Lgs.	
	n.50/2016.	
	In tutti i casi di recesso o risoluzione anticipata del contratto, il	
	Concessionario deve garantire la continuità del servizio per il tempo	
	necessario al Comune concedente di affidare la gestione ad altro soggetto.	
	Art.20) – Fallimento del Concessionario	
	In caso di fallimento del Concessionario troverà applicazione quanto previsto	
	dall'art. 110 del D. Lgs. n.50/2016.	
	Art. 21) – Equilibrio economico finanziario	
	In conformità a quanto previsto dall'art. 180, comma 6, D.Lgs. 50/2016 il	
	Concessionario ha prodotto, unitamente all'Offerta, il Piano economico	
	finanziario dal quale risulta la sussistenza dell'equilibrio economico	
	finanziario dell'intervento.	
	Resta ferma la possibilità di rivalutazione del Piano Economico Finanziario	
	nelle ipotesi previste dall'art. 182 comma 3 del D. Lgs. n.50/2016.	
	Art. 22) – Verifica dei rischi e piano di monitoraggio	
	Il presente contratto di Concessione comporta il trasferimento in capo al	
		Pagina 14 di 23

	concessionario oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di	
	disponibilità, secondo le modalità ed i termini indicati nel capitolato e nella	
	allegata matrice dei rischi.	
	Il Comune concedente procederà al monitoraggio del rischio al fine di	
	verificarne la permanenza durante la vigenza del contratto, applicando i	
	sistemi delineati da ANAC, in conformità all'art. 181 comma 4 del D. Lgs.	
	n.50/2016 e terrà conto della matrice dei rischi allegata al Capitolato.	
	Art. 23) – D.U.R.C.	
	Si dà atto della regolarità contributiva del Concessionario come da	
	certificazione D.U.R.C., rilasciata da INAIL in data 11/02/2021 con validità a	
	tutto il 11/06/2021.	
	Art. 24) – Obblighi del Concessionario	
	nei confronti dei propri lavoratori dipendenti	
	Il Concessionario è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà	
	paritetica, previste per i dipendenti dalla normativa vigente.	
	Il Concessionario è obbligato, a fini retributivi, ad applicare integralmente nei	
	confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione, i contratti	
	collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella regione	
	Lombardia durante lo svolgimento dei servizi.	
	Art. 25) – Domicilio del Concessionario	
	A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio	
	presso il Comune di Cislago.	
	Art. 26) - Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti	
	Pagina 15 di 23	

	dichiarano di richiamare e sottoscrivere le norme legislative e le altre	
	disposizioni vigenti in materia, specialmente quelle in materia di contratti	
	pubblici, il bando, il disciplinare di gara e il Capitolato con i relativi allegati. .	
	La ditta si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti il	
	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con D.P.R.	
	n.62/2013 ed il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di	
	Cislago, nonché la normativa in materia di sicurezza in materia di lavoro di	
	cui al D.Lgs. n.81/2008, che dichiara di conoscere ed accettare.	
	Art. 27) - Stipulazione del contratto e spese contrattuali	
	1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, il presente contratto è	
	stipulato in forma pubblica amministrativa con l'assistenza dell'ufficiale	
	rogante del Comune.	
	2. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti la	
	stipulazione e registrazione del presente contratto.	
	Art. 28) - Registrazione	
	Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi derivanti dall'esecuzione del	
	presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, a carico del Comune,	
	per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del	
	D.P.R. del 26.04.1986 n. 131, modificato dall'art. 6 del D.L. 30.09.1989 n.	
	332.	
	Art. 29) - Riservatezza	
	Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di	
	cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun	
	modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi	
	titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento del	
	Pagina 16 di 23	

	servizio. Tale obbligo si estende a tutti gli impianti originari nonché a quelli	
	realizzati con gli interventi proposti in sede di offerta e non riguarda i dati che	
	siano o divengano di pubblico dominio. La responsabilità del Concessionario	
	in materia di rispetto degli obblighi di segretezza anzidetti è estesa anche al	
	proprio personale, nonché ai subappaltatori e al personale di quest'ultimi. In	
	caso di inosservanza, saranno applicate le norme in materia di risoluzione del	
	contratto per grave inadempimento contrattuale così come contenute nell'art.	
	19 del presente Contratto.	
	Art. 30) – Documentazione allegata	
	1. Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio	
	alle norme di Legge applicabili e ai seguenti documenti, allegati al presente	
	contratto quali sue parti integranti e sostanziali, di cui le parti mi dispensano	
	dalla lettura:	
	a) Relazione Tecnica Illustrativa;	
	b) Lettera di invito;	
	c) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;	
	d) Offerta economica;	
	e) D.U.V.R.I.;	
	f) Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;	
	g) Polizze per Responsabilità verso terzi e assicurative per danni	
	nell'esecuzione dei servizi, di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale	
	d'Appalto;	
	h) Matrice dei rischi.	
	La rimanente documentazione citata nel presente contratto è depositata presso	
	il Servizio Tecnico del Comune. Le Parti contraenti dichiarano di conoscerla	
	Pagina 17 di 23	

	in ogni sua parte e, per espressa loro volontà, non viene allegata al presente	
	contratto.	
	Art.31) - Tracciabilità dei flussi finanziari	
	Pena la nullità assoluta del presente contratto, il Concessionario assume tutti	
	gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13	
	agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine:	
	- dovrà prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese, a qualsiasi	
	titolo interessate a lavori, servizi e forniture, oggetto del presente appalto, in	
	veste ad esempio di subappaltatori e/o subcontraenti, la clausola con la quale	
	ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;	
	- dovrà informare il Comune e la Prefettura di Varese, se ha notizia	
	dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei	
	soggetti di cui al precedente punto;- dovrà trasmettere copia di tutti i contratti	
	sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti, a qualsiasi titolo interessati a	
	lavori, servizi e forniture, oggetto del presente appalto, al fine di permettere	
	all'Amministrazione di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti	
	la tracciabilità da parte di subappaltatori e/o subcontraenti.	
	Art. 32) - Trattamento dei dati personali	
	Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati	
	personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della	
	procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa	
	per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.	
	Titolare del trattamento è il Comune di Cislago, in persona del legale	
	rappresentante pro tempore, il quale ha delegato il Responsabile del Servizio	
		Pagina 18 di 23

	Tecnico, dr.ssa Marina Lastraioli, con decreto n. 34 del 25/05/2018, quale	
	Responsabile interno del trattamento dei dati personali per l'attività inerente il	
	proprio servizio.	
	Il Concessionario, pertanto, è designato quale Responsabile del trattamento	
	dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del	
	servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento	
	del servizio stesso, come espressamente previsto dagli articoli successivi.	
	Il Concessionario dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli	
	obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del	
	trattamento, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento	
	e di eventuali propri responsabili del trattamento.	
	Art. 33) – Finalità del trattamento	
	La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina è	
	l'esecuzione del servizio oggetto del contratto.	
	Art. 34) – Durata del trattamento	
	La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è limitata alla durata	
	del contratto, tenuto conto di eventuali proroghe contrattuali per qualsiasi	
	motivo concordate tra le parti.	
	Art. 35) – Dati trattati dal Responsabile	
	Il responsabile per le attività oggetto del presente contratto, potrà trattare,	
	tramite risorse tecnologiche e/o cartacee, i dati personali di cui agli articoli 4,	
	9 e 10 del RGPD 2016/679.	
	Art. 36) – Categoria di interessati	
	Gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto sono	
	cittadini/dipendenti del Comune di Cislago per cui il Concessionario è tenuto	
		Pagina 19 di 23

	a trattare i dati per lo svolgimento delle funzioni previste dal contratto.	
	Art. 37) – Ricorso ad “altri Responsabili”	
	Il Titolare autorizza il Concessionario, nominato Responsabile esterno,	
	laddove ritenuto necessario, a nominare “altri responsabili” per lo	
	svolgimento di attività propedeutiche all’oggetto del contratto, con l’obbligo,	
	da parte del Concessionario Responsabile Esterno, di informare il Titolare di	
	eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di “altri	
	responsabili” del trattamento, così da consentire l’opportunità di opporsi a tali	
	modifiche. Qualora uno degli “altri responsabili” del trattamento ometta di	
	adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il	
	Concessionario nominato Responsabile esterno conserva nei confronti del	
	Titolare del trattamento l’intera ed esclusiva responsabilità dell’adempimento	
	degli obblighi degli “altri responsabili”.	
	Art. 38) – Obblighi del Responsabile del trattamento	
	In virtù della designazione attribuita, il concessionario, quale Responsabile,	
	ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti	
	disposizioni in materia. Al riguardo, è necessario che il Responsabile del	
	trattamento:	
	a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del	
	trattamento;	
	b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si	
	siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di	
	riservatezza;	
	c) adottino tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE	
	679/2016;	
	Pagina 20 di 23	

	d) rispetti le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro	
	responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del	
	trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile	
	siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi	
	obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie	
	sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in	
	modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE	
	679/2016;	
	e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del	
	trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui	
	ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito	
	alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del	
	Regolamento UE 679/2016;	
	f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di	
	cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto	
	della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del	
	Responsabile;	
	g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati	
	personali, in formato intellegibile, dopo che è terminata la prestazione dei	
	servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto	
	dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;	
	h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni	
	necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente	
	documento e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le	
	ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il	
		Pagina 21 di 23

	Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il	
	Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione,	
	nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;	
	i) si attivi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle	
	normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali,	
	adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la	
	sicurezza dei dati trattati.	
	In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati	
	personali oggetto di trattamento vengano:	
	- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato	
	(«liceità, correttezza e trasparenza»);	
	- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente	
	trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;	
	- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le	
	quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);	
	- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure	
	ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto	
	alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);	
	- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per	
	un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali	
	sono trattati;	
	- trattati in maniera da garantire un'adequata sicurezza dei dati personali,	
	compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate,	
	da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal	
	danno accidentali («integrità e riservatezza»).	
		Pagina 22 di 23

